



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "ELSA MORANTE"

Via Alessandro Volta, 41 - sede provvisoria Via Zabaglia, 27 A, Roma; +39 06 5740751

PEO rmic805003@istruzione.it - PEC rmic805003@PEC.istruzione.it - www.icelsamorante.gov.it

C.M.RMIC805003 - C.F. 97198000586 - C.U. UF1X4R

Ai Docenti
Al Personale Ata
Al DSGA
All'Albo
Al Sito WEB

Circolare n.2

DISPOSIZIONI VIGILANZA / SORVEGLIANZA ALUNNI MODELLO
ORGANIZZATIVO ADOTTATO DAL DIRIGENTE SCOLASTICO AI SENSI
DEL DLGS N.81-2008

Organi e soggetti tenuti alla regolazione e alla realizzazione della vigilanza degli alunni.

Il Dirigente Scolastico predispone il modello organizzativo in cui si evidenzia l'attività di vigilanza garantita agli alunni per tutta la durata della loro permanenza nell'edificio scolastico e sue pertinenze.

Per i docenti :

- art. 29 del C.C.N.L. 2006/2009 : *“Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi”*;
- art. 2047 c.c. *“... in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”*;
- art. 2048 c.c. *“i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...) Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”*.

Il disposto normativo evidenzia il dovere di vigilanza in capo ad ogni docente nel corso dell'attività di insegnamento e nel momento di ingresso e di accompagnamento all'uscita. Gli alunni sono sorvegliati dai docenti in servizio nelle classi e in mensa durante la refezione. I docenti vigilano sul comportamento degli alunni in modo da evitare che si arrechi pregiudizio o danno alle persone e alle cose.

Per la scuola primaria l'intervallo-ricreazione può svolgersi negli spazi esterni delle scuole (ove possibile) e, in caso di maltempo, nel corridoio/atrio antistante l'aula o nell'aula.

Per la scuola secondaria l'intervallo si svolge in classe o nello spazio/corridoio antistante l'aula.

Si riepilogano gli obblighi in materia di vigilanza stabiliti dal CCNL vigente e dal Codice civile e richiamati dalla giurisprudenza in materia.

Inizio lezioni-classi scoperte: In caso di assenza di un docente nella sede, comunicata dalla segreteria, i docenti responsabili di sede/plesso provvederanno:

- ♣ alla copertura delle classi secondo le modalità stabilite nella sede per la sostituzione con personale interno;
- ♣ in mancanza di docenti interni per la sostituzione, alla copertura delle classi per la vigilanza-sorveglianza ricorrendo all'aiuto del collaboratore scolastico addetto al piano e, se necessario, alla divisione della/e classe/i scoperta/e in piccoli gruppi ripartiti fra più classi, in attesa del docente a disposizione o del supplente;
- ♣ nei casi in cui risulti difficoltoso garantire la copertura delle classi scoperte (es. per l'assenza di più docenti o per l'impossibilità di procedere a nomina di supplente esterno) e dopo aver comunque coinvolto i collaboratori scolastici addetti al piano, è possibile ricorrere alla divisione della/e classe/i scoperta/e in piccoli gruppi ripartiti fra più classi.

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi.

A tal proposito, dispone l'art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/2009 attualmente vigente che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, **gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.**

La vigilanza deve essere di intensità inversamente proporzionale al grado di sviluppo o maturazione psicomotoria dell'alunno. Essa non ha soluzioni di continuità, dovendo decorrere dall'istante in cui il minore entra nella "sfera" di vigilanza della scuola e fino al momento in cui rientra nella sfera di esercizio delle potestà genitoriali o familiari.

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile. Ai sensi dell'art. 2047 c.c. "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto". Dispone l'art. 2048 c.c. che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

In caso di momentanea assenza del docente e per un lasso di tempo breve e per necessità fisiologiche o per ragioni di salute, va garantita la vigilanza della classe ricorrendo al collaboratore scolastico. Le lezioni non possono essere interrotte per adempiere ad altre occupazioni (telefonate, fotocopie, preparazione materiali, espletamento funzioni strumentali, colloqui in segreteria o con genitori ecc.)

non riconducibili a ragioni di urgenza (in caso di infortuni o per segnalazioni in materia di sicurezza).
Le modalità di sostituzione dovranno essere registrate nel registro della sostituzione dei docenti assenti che dovrà essere compilato e sottoscritto dal docente responsabile di sede o dal docente che ne ha fatto le veci.

Durante le lezioni-cambio dell'ora - del turno.

I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli.

Il cambio del docente nelle classi, alla fine dell'ora di lezione, deve avvenire il più rapidamente possibile e, per garantire la vigilanza, devono essere rispettate le seguenti procedure:

1. il docente si porta davanti l'aula, prima del suono della campanella per subentrare al collega. Solo se in classe ci sono due adulti (es. l'insegnante di sostegno e il curriculare), l'insegnante di sostegno aspetterà il collega dell'ora successiva e l'insegnante curriculare andrà nella classe ove ha lezione.
2. L'insegnante che termina il proprio orario di servizio giornaliero **non** deve allontanarsi dalla classe prima che l'altro collega sia arrivato.
3. Il personale ausiliario ha il compito di collaborare nella vigilanza.
4. In nessun caso la classe deve rimanere scoperta.

Durante le lezioni - pausa di ricreazione.

La sorveglianza degli alunni durante la ricreazione - **che è tempo scuola** - è effettuata dal docente in orario in collaborazione con il personale ATA presente al piano e/o nel corridoio e - ove ne sia la necessità - e nell'area dei servizi igienici per controllare che non vi siano affollamenti (da segnalare eventualmente ai docenti delle rispettive classi).

Per la scuola primaria l'intervallo-ricreazione può svolgersi negli spazi esterni delle scuole (nei casi in cui sono presenti spazi recintati e sicuri) e, in caso di maltempo, nel corridoio/atricio antistante l'aula o nell'aula.

Durante le lezioni- temporanea assenza del collaboratore scolastico.

I docenti sono tenuti ad accertare la presenza del collaboratore al piano prima di autorizzare gli alunni per accedere ai servizi igienici. Potrebbe, infatti, verificarsi un temporaneo allontanamento del collaboratore addetto al piano per adempiere a compiti non rinviabili (rispondere al telefono, aprire il portone, pulire i servizi subito dopo la ricreazione).

Va limitata l'uscita degli alunni per fruire dei servizi, soprattutto nella prima ora ed è necessario evitare l'uscita nell'ora successiva alla ricreazione, per consentire la pulizia dei servizi. Sono fatte salve le situazioni di urgenza.

Infine, è vietato far uscire gli alunni dall'aula per svolgere attività non rientranti nell'attività didattica (fare fotocopie, portare registri, prendere sussidi e materiali): i docenti sono tenuti a preparare i materiali prima dell'inizio della lezione.

Durante le lezioni- rilevazione problemi di sicurezza.

In presenza di situazioni di rischio e di pericolo i docenti sono tenuti:

- ♣ ad adottare misure di prevenzione e protezione dettate dal buon senso e dall'esperienza e dalle comuni regole per la sicurezza, sia per prevenire infortuni o fatti spiacevoli a danno degli alunni, del

personale, delle strutture, delle attrezzature della scuola, sia per proteggere gli alunni e il personale da situazioni di pericolo riscontrate;

♣ a segnalare sempre le situazioni di pericolo tramite l'addetto al servizio di prevenzione e protezione o, in sua assenza, direttamente, secondo la procedura regolamentata.

Durante le lezioni- gestione classi vivaci e alunni con problemi comportamentali:

Gli insegnanti nell'ambito della corretta gestione delle relazioni di classe e facendo riferimento alle competenze psico-pedagogiche e metodologico - didattiche previste nel profilo docente , dovranno garantire:

- Modalità e strategie efficaci e tali da evitare che si creino situazioni di vivacità che sfuggano al controllo o che possano essere di disturbo alle altre classi e ai docenti impegnati nell'attività didattica;
- Modalità di relazione e conduzione della classe che garantiscano un clima sereno e partecipativo, che incoraggino i comportamenti educativi attesi nella nostra progettazione;
- Coinvolgimento delle famiglie o degli adulti di riferimento nella condivisione di modalità, strategie, linee educative comuni e unitarie.
- le procedure del Protocollo delle Emergenze pubblicato al sito web ed oggetto di specifica circolare descrittiva;

I docenti che gestiscono situazioni difficili sul piano comportamentale ricorreranno anche ai ricevimenti individuali delle famiglie per definire accordi e impegni comuni, illustrare strategie più efficaci da attuare anche a casa; inoltre valuteranno, ove ritenuto utile e limitatamente alla scuola secondaria di I grado, il coinvolgimento diretto degli studenti.

Si suggerisce la verbalizzazione dei colloqui con le famiglie e l'indicazione degli impegni assunti.

I docenti della scuola media dovranno segnalare formalmente la violazione degli obblighi di comportamento per l'attivazione delle procedure disciplinari, ove previsto e per la revisione delle strategie e delle modalità di gestione della relazione educativa adottate.

A tal fine tutti i docenti sono invitati a prendere visione del Regolamento di disciplina e delle procedure ivi indicate.

Collaboratori scolastici (personale ATA): Il personale ausiliario non rientra nel novero dei "precettori".

Nel profilo professionale dei collaboratori scolastici rientrano espressamente, tuttavia, anche compiti di vigilanza sugli alunni. Il contratto attribuisce al collaboratore scolastico "... *compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, nel cambio dell'ora o nell'uscita della classe per l'utilizzo dei servizi e durante la ricreazione e durante la ricreazione, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, e, nelle scuole dell'infanzia e primaria, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale*" (Cfr CCNL 2019/21)

La responsabilità dell'accoglienza e della sorveglianza assegnata ai collaboratori scolastici assegnati alla sede o in servizio temporaneo nella sede per attività di sostituzione di collega assente sussiste nei periodi temporali e per gli ambiti sotto riportati.

Ingresso al mattino. L'obbligo di sorveglianza inizia dall'accesso di ciascun alunno all'area di pertinenza della scuola dall'accesso al portone fino all'ingresso in aula segnalato dalla campana (5' prima dell'inizio delle lezioni).

Dopo l'ingresso in aula degli alunni i portoni e cancelli vanno chiusi ed è **fatto divieto di accesso ai locali scolastici agli esterni non autorizzati espressamente dal Dirigente Scolastico.**

I genitori che hanno particolari necessità (esempio consegnare materiali, autorizzazioni etc...) sono autorizzati ad accedere limitatamente all'area di ingresso e rivolgersi esclusivamente al collaboratore scolastico presente all'ingresso.

Per tutta la durata delle lezioni i collaboratori scolastici dovranno garantire continuità di sorveglianza. E' fatto divieto di allontanarsi dal piano o dall'edificio senza preventiva autorizzazione e adozione di misure organizzative specifiche.

In ogni caso l'eventuale necessità di lasciare il piano è giustificata solo da esigenze fisiologiche (accesso ai servizi), esigenze organizzative interne (rispondere al telefono, asciugare, igienizzare i servizi dopo la ricreazione) o altre esigenze straordinarie (primo soccorso, pulizia straordinaria ...).

Si richiamano di seguito alcuni momenti più delicati che richiedono particolare attenzione alla sorveglianza degli alunni:

Relativamente cambio dell'ora i collaboratori scolastici stazioneranno sulla porta dell'aula ove sono presenti situazioni di maggiore criticità segnalate dai docenti interessati in attesa del docente di turno. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici in servizio al piano/zona sono tenuti a vigilare sugli alunni e, nel contempo, avvisando l'ufficio di segreteria dell'assenza del docente affinché vengano assunti i necessari provvedimenti.

Relativamente alle classi scoperte gli stessi collaboreranno con attività di sorveglianza degli alunni posizionandosi sulla porta di accesso all'aula senza perdere di vista il corridoio e, ove possibile, il piano; inoltre, collaboreranno nella organizzazione dei gruppi in caso di divisione della classe per ragioni di sicurezza.

Relativamente alla pausa di ricreazione la sorveglianza degli alunni durante la ricreazione è effettuata nel corridoio e ove ve ne sia la necessità è effettuata nell'area dei servizi per controllare che non vi siano affollamenti (da segnalare eventualmente ai docenti delle rispettive classi).

Al termine delle lezioni la responsabilità della sorveglianza sussiste dall'uscita dall'aula fino alla riconsegna degli alunni o alla famiglia o persona delegata.

La sorveglianza è prestata in collaborazione con i docenti in servizio all'ultima ora responsabili della vigilanza e della riconsegna degli alunni secondo le modalità indicate.

Il ritiro anticipato dello studente/essa – debitamente autorizzato – non può avvenire in nessun caso oltre le ore 16,00, come da art.64 del Regolamento d'Istituto.

- ✓ Nei casi di ritardo dei genitori o delegati al ritiro gli alunni saranno affidati al docente responsabile in servizio all'ultima ora. Il docente dell'ultima ora è tenuto ad attendere pochi minuti l'arrivo del genitore (o delegato) nel prelevare l'alunno.
- ✓ Dopo le 16,30 il docente, informa la Segreteria del ritardo ed affiderà l'alunno ad un collaboratore scolastico. La Segreteria contatterà immediatamente la famiglia del bambino ai recapiti di riferimento.
- ✓ Nel caso in cui i genitori non siano rintracciabili telefonicamente, la Segreteria contatta la Polizia Municipale o i Servizi Sociali per affidare loro l'alunno, informandone immediatamente il Dirigente Scolastico o un suo Collaboratore.

Durante le lezioni- gestione infortuni e misure in caso di piccoli incidenti.

La segnalazione di infortuni deve essere effettuata per iscritto al Dirigente Scolastico o suo Vicario il giorno stesso e comunque non oltre le 24 ore dall'evento da parte dell'insegnante che al momento dell'incidente aveva la responsabilità della classe o della sezione (in caso di compresenza la dichiarazione sarà congiunta) utilizzando il modulo infortuni a disposizione sul sito scolastico.

Nel caso in cui la classe sia stata affidata dal docente al collaboratore scolastico dovrà essere lo stesso docente a comunicare l'infortunio, indicando il motivo per il quale non era presente in classe e la persona a cui aveva affidato la classe.

Nel caso di infortunio avvenuto nell'area di pertinenza della scuola prima o dopo le lezioni la comunicazione dell'infortunio dovrà essere effettuato dal collaboratore scolastico in servizio al momento.

Attivare immediatamente la procedura di pronto soccorso (118, medico eventualmente reperibile nel Comune) e adottare le misure di primo soccorso necessarie. Contattare e informare tempestivamente i genitori (o chi ne fa le veci)

E' fatto obbligo di comunicare secondo le stesse modalità e tempi anche piccoli incidenti che apparentemente sembrano non avere avuto conseguenze per consentire all'Ufficio di Presidenza scrivente l'adozione di eventuali misure organizzative di prevenzione e protezione necessarie.

La presente disposizione resterà valida fino a successive integrazioni e/o riformulazioni.

Si richiede la presa visione da parte di tutto il personale in servizio sul RE e l'affissione permanente nell'Albo fisico d'Istituto anche per la lettura da parte del personale supplente che presterà servizio nelle sedi dell'Istituto.

Copia della presente viene pubblicata sul sito Web d'Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Atala Grattarola

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3 comma 2 D. Lgs. N. 39/1993*